




ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 RICCIONE
SCUOLA DELL'INFANZIA– PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Viale Einaudi, 25 - 47838 Riccione (RN) – Tel.: 0541/697754
PEO: rnic81400q@istruzione.it - PEC: rnic81400q@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

- REGOLAMENTO DI ISTITUTO -

02



I.C. 1 Riccione

Ultima modifica: 28/11/2023

ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 - -RICCIONE
Prot. 0012993 del 29/11/2023
V-5 (Uscita)

PREMESSA

La scuola è pertanto una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale basata sui valori democratici della Costituzione italiana e sul rispetto tra le persone, che fonda il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante-alunno, garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale. L'attività della scuola è volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, nella quale ogni operatore agisce per garantire agli allievi la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. La corretta gestione della classe sotto il profilo disciplinare va perseguita come obiettivo imprescindibile: senza disciplina il lavoro didattico è gravemente compromesso, a discapito soprattutto degli allievi più fragili.

L'obiettivo del Regolamento, infatti, è quello di realizzare un'alleanza educativa tra famiglie, studenti e operatori scolastici, nella quale le parti condividono le regole educative e assumono impegni e responsabilità comuni. La previsione di necessarie sanzioni, ritenute adeguate a rispondere all'inosservanza delle norme, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

È di fondamentale importanza, dunque, che scuola e famiglia si confrontino sulla rispettiva corresponsabilità educativa. Compito dei genitori è condividere le coordinate formative e coadiuvare i docenti nella loro realizzazione, fermo restando che *in primis* spetta ad essi il dovere, sancito dalla Costituzione, di educare i figli (art. 30).

Anche gli alunni hanno un ruolo fondamentale in tutto ciò, ed è quindi necessario che condividano e rispettino le regole stabilite. Le regole sono uno strumento per garantire buone relazioni, prima che un limite ed un fattore di sanzioni. Negoziarle è occasione di incontro e di dialogo fra allievi, docenti, dirigente e rispettarle e farle rispettare è responsabilità di ciascun componente la comunità scolastica.

Art. 1 - FINALITÀ

Scopo del presente Regolamento di disciplina è quello di stabilire e di rendere note a tutte le componenti scolastiche (Docenti, Alunni, Personale ATA, Genitori) le regole su cui si basa l'organizzazione ed il funzionamento delle scuole del nostro istituto.

Infatti come già richiamato nel Patto di corresponsabilità educativa sottoscritto dalle famiglie, tutti i soggetti che compongono la comunità scolastica: gli alunni, il personale scolastico e la famiglia condividono con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa rendendo espliciti i reciproci rapporti, i diritti e i doveri.

In particolare, gli alunni godono di particolari diritti ma accanto ai diritti, esistono alcuni doveri in assenza dei quali la vita scolastica sarebbe complicata e meno fruttuosa di risultati utili alla crescita educativa, personale, sociale, affettiva degli stessi studenti. La mancata osservanza di tali doveri comporta delle sanzioni.

Il regolamento di istituto chiarirà quali sono gli organi competenti a comminare le sanzioni, nonché la loro tipologia ed ambito di applicazione, è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto e muove dal presupposto che le regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare scaturiscono dall'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui.

Lo stesso regolamento rileva ai fini disciplinari anche **condotte extrascolastiche**, circoscrivendo *ex ante* il confine della pretesa punitiva della scuola e la legittimità di una reazione disciplinare della scuola a fronte di condotte dell'alunno che, sebbene agite fuori dal tempo e dallo spazio scolastico, abbiano come **soggetto passivo la comunità scolastica stessa** (compagni, docenti, personale, ecc.) o **beni della scuola** (ad es. il sistema informatico o materiale didattico).

Rientra in questo caso, all'evidenza, tutta la serie di condotte offensive poste in essere attraverso internet ovvero condotte di danneggiamento (incendi, allagamenti, ecc.) poste in essere ad esempio in orario notturno.

Art. 2 - I DIRITTI/DOVERI DEGLI ALUNNI

I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all'informazione.

Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

Gli interventi correttivi e i richiami, sempre ragionevoli e rispettosi della persona degli allievi, siano attuati preferibilmente in via riservata.

In aula sono proibiti interventi ed apprezzamenti ironici ed offensivi nel linguaggio: risultano sempre controproducenti sia sul piano delle relazioni personali sia a livello didattico ed educativo.

In osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, il presente Regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento ispirandosi ai seguenti principi:

DIRITTI	D.P.R. del 24.06.1998 art. 2
Formazione culturale adeguata e qualificata	Comma 1
Tutela della riservatezza	Comma 2
Informazione sulle decisioni e norme che regolano la vita della scuola	Comma 3
Partecipazione responsabile alla vita della scuola	Comma 4
Valutazione trasparente e tempestiva atta ad individuare i punti di forza e di debolezza ed a migliorare il rendimento degli allievi	Comma 4
Rispetto della vita culturale e religiosa della comunità cui appartengono gli studenti	Comma 5
Possibilità di scelta tra le attività integrative e facoltative offerte dalla scuola, sentiti i genitori	Comma 6
Salubrità e sicurezza degli ambienti scolastici; eliminazione delle barriere architettoniche	Comma 8
Servizio educativo e didattico di qualità	Comma 8
Iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica	Comma 8
Utilizzo di una adeguata strumentazione tecnologica	Comma 8
Servizi di sostegno e di promozione della salute e di assistenza psicologica	Comma 8
Riunioni dei genitori	Comma 8

DOVERI	D.P.R. 249 del 24.06.1998 art. 3 Regolamento di Istituto
Frequenza regolare e impegno nello studio	Comma 1
Rispetto per il Dirigente Scolastico, i Docenti, il personale scolastico, i compagni	Comma 2
Comportamento corretto e coerente	Comma 3
Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza della scuola	Comma 4
Utilizzo corretto delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici e di tutti i materiali, in modo da non arrecare danno al patrimonio scolastico	Comma 5
Condivisione della responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura, come importante fattore di qualità della vita della scuola	Comma 6
Rispetto delle norme del Regolamento di Istituto	Regolamento di Istituto

Comma 1 - Comportamento durante le attività didattiche

Durante le attività didattiche deve esserci il massimo silenzio e il "rumore" della classe in taluni momenti non può manifestarsi in forme di disturbo per le altre classi e per la lezione stessa. Anche nel corso dell'intervallo gli alunni devono avere un contegno che, per quanto vivace, sia comunque segnato da assoluta correttezza relazionale.

Il comportamento e le azioni negli spazi di transito (atrio, corridoi), nella palestra, nelle aule speciali e in tutti gli altri luoghi dell'istituto devono essere improntati alla massima correttezza, attenzione e cura per il rispetto delle attività altrui e per la scrupolosa tutela complessiva delle strutture scolastiche.

Comma 2 - Divieto di allontanarsi dall'aula scolastica

Agli alunni non è inoltre consentito, neppure per motivi disciplinari, allontanarsi dall'aula. Essi possono recarsi ai bagni prima dell'inizio delle lezioni, durante l'intervallo/gli intervalli e qualche minuto prima del termine delle lezioni. Soltanto in casi eccezionali possono essere autorizzati dai docenti ad uscire dall'aula non più di uno per volta (così come avviene per recarsi in Biblioteca); non è consentita una nuova uscita prima del rientro di colui che è uscito in precedenza.

Comma 3 - Comportamento da tenere nelle classi ospitanti

In caso di distribuzione degli allievi in altre classi, il loro comportamento non deve arrecare disturbo alla classe ospitante.

Comma 4 - Divieto di bere, mangiare fuori dai tempi previsti

È severamente vietato mangiare, bere e masticare il chewing-gum durante le ore di lezione in classe e nei laboratori o nelle aule speciali. Involucri, cartine, bottigliette del cibo o delle bevande consumate negli intervalli vanno depositate solo ed esclusivamente negli appositi cestini dei rifiuti (presenti sia in classe che in cortile) e non lasciati lungo i corridoi, nelle scale o, peggio, all'interno dei termoconvettori.

Comma 5 - Divieto di fumare anche le sigarette elettroniche

È vietato fumare (anche le sigarette elettroniche) all'interno della scuola, ma anche nelle aree all'aperto di pertinenza della stessa. Chiunque violi tale divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della Legge 584 dell'11.11.1975 e successive modificazioni.

Comma 6 - Divieto di utilizzare il cellulare a scuola

È vietato utilizzare il cellulare a scuola, scattare foto o realizzare filmati e di metterli poi in rete. Tale divieto si estende a tutto il tempo di permanenza degli alunni in qualsiasi locale dell'Istituto (aule, laboratori, corridoi, bagni, cortile, ecc.), nonché negli altri luoghi in cui essi si trovino per svolgere attività organizzate e/o collegate a quelle scolastiche. Il divieto può essere esteso anche durante i viaggi d'istruzione e le uscite didattiche (con la sola eccezione dei viaggi-studio all'estero). Ciò al fine di coinvolgere le famiglie in tale azione educativa che mira al rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convivenza civile. La scuola garantisce comunque la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di segreteria amministrativa e il telefono dei singoli plessi scolastici.

Comma 7 - Utilizzo corretto di chat-line, forum, blog e social network

È vietato utilizzare le chat-line, forum, blog e social network in modo improprio diffondendo e pubblicando registrazioni audio-video finalizzate alla diffusione di ingiurie e calunnie lesive della dignità personale e dell'immagine dell'Istituto.

Create dai ragazzi come "luogo pubblico" di scambio di informazioni scolastiche (il nome delle chat è infatti spesso corrispondente al nome della classe e della sezione), si trasformano presto in "spazi" dove vengono presi di mira alcuni compagni, si diffondono immagini sconvenienti o dove gli alunni si passano i compiti e gli esercizi già svolti affinché gli altri compagni possano copiare.

I genitori e, in particolare, i rappresentanti di classe si inseriscano nelle "chat ufficiali di classe", o comunque vigilino per tutelarne il corretto utilizzo.

Art. 3 - COMPITI DEI DOCENTI E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus), tranne i casi previsti dall'autorizzazione all'uscita autonoma (scuola secondaria di I grado).

I docenti e collaboratori scolastici hanno l'obbligo di vigilare attentamente tutti gli spazi scolastici, compresi bagni e spogliatoi della palestra (la cui porta può essere chiesto dal docente rimanga aperta per un controllo più attento). Hanno altresì l'obbligo di fare in modo che il presente Regolamento venga integralmente rispettato dagli alunni. Essi devono segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori eventuali infrazioni o comportamenti che turbano il regolare andamento delle attività scolastiche.

Il cambio dell'ora deve avvenire in modo celere in quanto è vietato lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un insegnante (in caso di necessità ci si rivolge al personale presente sul piano).

Alla fine dell'ultima ora di lezione, il docente, prima del suono della campanella, deve procedere ad un controllo dello stato e delle condizioni d'aula al fine di accertare che siano adeguatamente decorosi.

Art. 4 - OBBLIGO DI DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il personale scolastico ha l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria la notizia di ogni reato procedibile d'ufficio (furto, ingiuria, minaccia, violenza, danneggiamento dei beni della scuola e non solo, violenza verso coetanei con vari mezzi, abusi o molestie sessuali, gravi e reiterati) di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio (art. 331 codice procedura penale).

L'obbligo di denuncia di reato è previsto sia nel caso il minore ne sia vittima che autore. L'omissione o il ritardo della denuncia configura il reato di cui all'art. 361 del codice penale "omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale". La denuncia dev'essere fatta anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (art. 331 codice procedura penale). La denuncia di un reato va fatta per iscritto, in modo accurato e dev'essere indirizzata alla Procura della Repubblica per i minorenni o presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani).

Art. 5 - INFRAZIONI DISCIPLINARI

Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli alunni riportati all'art. 2 che si possono verificare:

- durante il normale orario delle lezioni;

- nel corso dei trasferimenti da e verso l'Istituto con i mezzi di trasporto pubblico;
- durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative).

Si distinguono:

- **mancanze disciplinari lievi;**
- **mancanze disciplinari gravi;**
- **mancanze disciplinari gravissime.**

La loro graduazione e relazione tra mancanze e corrispondenti sanzioni è stabilita dalla tabella allegata al presente regolamento di cui è parte integrante.

La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare. La reiterazione di un comportamento, che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore.

Nel caso di danneggiamenti e atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione totale del danno. Tutto il personale, docente e non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo d'informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero.

Art. 6 - SANZIONI DISCIPLINARI

DISCIPLINA E ORGANI COMPETENTI	D.P.R. 249 del 24.06.1998 art. 4 e 5 Regolamento di Istituto
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e si ispirano a principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti.	Art. 4, comma 2
Nessuna sanzione può essere comminata senza che l'interessato abbia potuto esprimere le proprie ragioni.	Art. 4, comma 3
Per quanto possibile le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno e possono prevedere la conversione in attività utili alla scuola.	Art. 4, comma 5
Non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della altrui personalità.	Art. 4, comma 4
Le sanzioni sono sempre temporanee e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.	Art. 4, comma 5
Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottate dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di licenza, sono adottate dal Consiglio di Istituto.	Art. 4, comma 6
L'allontanamento dalle lezioni può essere disposto solo in casi gravi o per reiterate infrazioni disciplinari.	Art. 4, comma 7
Nei periodi di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.	Art. 4, comma 8

Per le infrazioni sono previsti appositi provvedimenti disciplinari che:

- sono sempre temporanei e commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività;
- tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti;
- sono ispirati al principio della riparazione del danno;

- tengono conto della situazione personale dell'alunno riscontrabile attraverso certificazione;
- devono essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe, che va sensibilizzato alla collaborazione con il singolo studente sanzionato.

All'alunno può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività in favore dell'Istituto in orario extrascolastico, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e con la sorveglianza degli insegnanti o del personale non docente.

I provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il loro valore educativo. Sono previsti i seguenti provvedimenti sanzionatori:

INFRAZIONE	SANZIONE	PERSONALE/ORGANO COMPETENTE
Mancanze disciplinari lievi	a) Rimprovero verbale privato o in classe. b) Esonero da attività a carattere ludico. c) Ammonizione scritta sul registro elettronico e contestualmente comunicata alla famiglia sul diario-libretto personale. d) Richiamo ufficiale mediante comunicazione scritta alla famiglia. e) Convocazione dei genitori ad un colloquio con il Coordinatore/Referente di classe. f) Convocazione dei genitori ad un colloquio anche con la presenza del Dirigente Scolastico. g) In caso di reiterazione delle mancanze possibile esonero dalla partecipazione ad attività didattico-ricreative (visite guidate, viaggi d'istruzione, uscite, recite, ecc.).	Docente/ Coordinatore di classe Dirigente Scolastico
Mancanze disciplinari gravi	a) Esonero da attività a carattere ludico. b) Ammonizione scritta sul registro elettronico e contestualmente comunicata alla famiglia sul diario-libretto personale. c) Richiamo ufficiale mediante comunicazione scritta alla famiglia. d) Convocazione dei genitori ad un colloquio con il Coordinatore/Referente di classe. e) Convocazione dei genitori ad un colloquio anche con la presenza del Dirigente Scolastico. f) Esonero dalla partecipazione ad attività didattico-ricreative (visite guidate, viaggi d'istruzione, uscite, recite, ecc.). g) Sospensione temporanea dalle lezioni, per periodi non superiori a quindici giorni ed eventuali attività di recupero/volontariato.	Docente/ Coordinatore di classe Dirigente Scolastico In caso di sospensione dalle lezioni: Consiglio di classe
Mancanze disciplinari gravissime	a) Sospensione temporanea dalle lezioni, per periodi non superiori a quindici giorni ed eventuali attività di recupero/volontariato. b) Esonero dalla partecipazione ad attività didattico-ricreative (visite guidate, viaggi d'istruzione, uscite, recite, ecc.). c) sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni e con: <ul style="list-style-type: none"> - allontanamento fino al termine dell'anno scolastico; - allontanamento fino al termine dell'anno scolastico: <ul style="list-style-type: none"> • con esclusione dallo scrutinio finale; • non ammissione all'esame di stato. 	Consiglio di classe (sospensione fino a 15 gg.) Consiglio di Istituto (sospensione oltre 15 gg. e casi di allontanamento fine al termine dell'anno scolastico e con esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di stato)

ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'ALLONTANAMENTO

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in

tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, le sanzioni possono essere accompagnate o sostituite da provvedimenti educativi accessori finalizzati alla riflessione, al ravvedimento, al rimedio del danno e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica.

Nell'ambito della previsione generale del presente Regolamento, s'individuano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo le attività alternative all'allontanamento dalla scuola:

- lettura, commento o produzione di un testo riferito alla regola non rispettata (attività di cittadinanza e Costituzione);
- assegnazione di un lavoro in classe durante l'intervallo o a casa (es. per i compiti non eseguiti o terminati);
- percorso/incontri con la dottoressa dello spazio d'ascolto;
- svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica (aiuto ai compagni anche di altre classi) o delle associazioni del territorio convenzionate aiuto ai compagni;
- sostituzione degli oggetti danneggiati;
- pulizia e riordino di quanto sporcato o messo a soqquadro, piccole manutenzioni, manutenzione delle palestre scolastiche e biblioteche scolastiche;
- assistenza agli anziani o ai ragazzi disagiati;
- presentazione di scuse pubbliche.

Nei periodi di allontanamento in caso di mancanze gravissime, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con l'alunno e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell'Istituto.

Per comportamenti non previsti all'art. 2 o non esplicitamente indicati si procede per analogia.

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico. In caso di trasferimento in corso d'anno dell'alunno ad altra scuola, la sanzione viene comunicata all'Istituto che lo accoglie.

Art. 7 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

- In caso di INFRAZIONI LIEVI**, il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o con l'ammonizione scritta sul registro elettronico, stabilisce gli eventuali provvedimenti accessori e può chiedere la convocazione dei genitori.
- In caso di INFRAZIONI GRAVI**, il Dirigente Scolastico, sentito l'alunno ed eventualmente il Docente, può ammonire verbalmente o per iscritto l'alunno informando in merito i genitori o convocandoli presso l'Istituto. Viene data comunicazione di avvio del procedimento per possibili sanzioni e provvedimenti che comportano la sospensione temporanea dalle lezioni, adottati dal Consiglio di classe/interclasse.
- In caso di MANCANZE GRAVISSIME** o di reiterazione di comportamenti scorretti (infrazioni lievi e gravi) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano la sospensione temporanea dalle lezioni sono adottati dal Consiglio di classe/interclasse ed eventualmente dal Consiglio di istituto per le sanzioni relativi all'allontanamento dalla scuola per periodi superiori ai 15 gg.

Art. 8 - PROCEDIMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE

In caso di infrazione gravissima o reiterata che comporta la sospensione temporanea dalle lezioni:

- Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa fatta dal docente al Dirigente Scolastico.
- La direzione dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dell'alunno, specificando gli addebiti contestati, la data di audizione dell'alunno e dei suoi famigliari e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento.
- Il Dirigente Scolastico, entro dieci giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di classe/interclasse. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.
- I genitori dell'alunno sono invitati alla riunione perché esponano le proprie ragioni e hanno facoltà di presentare memorie e scritti difensivi; firmano per presa visione la Comunicazione di avvio del procedimento.
- Il Consiglio di classe/interclasse, uditi i genitori dell'alunno ed eventuali testimoni o altre persone

interessate e coinvolte, allontanati gli interessati, provvede a discutere l'accaduto e irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

F) Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica del provvedimento disciplinare che è immediatamente esecutivo.

Art. 9 - IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia della scuola, disciplinato dal successivo art. 10. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico che provvede alla sua convocazione. L'Organo di garanzia decide entro dieci giorni con provvedimento motivato, che è trasmesso al Dirigente Scolastico per la comunicazione all'interessato.

Art. 10 - ORGANO DI GARANZIA

L'ORGANO DI GARANZIA interno alla Scuola, di cui all'art. 5, comma 2, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è ELETTO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO ed è costituito dai membri rappresentanti delle varie componenti scolastiche al suo interno. L'Organo di Garanzia è chiamato dunque a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all'interno della Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti: D. P. R. 249/98, modificato 235/2007. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.

Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 giorni dalla comunicazione dalla loro irrogazione, un organo di garanzia interno alla scuola del quale fanno parte:

1. il Dirigente Scolastico (riveste la carica di Presidente);
2. un docente eletto dalla componente docenti del Consiglio di Istituto;
3. due genitori eletti dalla componente genitori del Consiglio di Istituto
4. è altresì prevista la designazione di altri due membri supplenti, uno per la componente docenti e uno per la componente genitori, con le stesse modalità, per i casi di incompatibilità (parentela con i soggetti coinvolti e appartenenza del docente o del genitore alla classe) e impedimenti motivati.

È facoltà dell'organo di garanzia assumere informazioni dai soggetti interessati o a conoscenza dei fatti. L'organo di garanzia deve decidere entro 10 giorni, altrimenti la sanzione rimarrà confermata.

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'Organo di Garanzia resta in carica per tre anni e, comunque, fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo stesso.

Ciascuno dei membri indicati viene sostituito, in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria, da un supplente.

I genitori membri dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti i propri figli e/o alunni appartenenti alla stessa classe, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio.

Gli insegnanti membri dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta, né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri alunni.

L'insegnante, membro dell'Organo di Garanzia, e soggetto che ha irrogato la sanzione, non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa personale relativa a situazioni in cui è coinvolto l'alunno da lui sanzionato.

Nel caso si verifichi una delle situazioni presentate ai punti precedenti i componenti incompatibili vengono sostituiti, in seconda convocazione, dai supplenti designati dal Consiglio di Istituto.

Art. 11 - MODALITÀ E CRITERI GENERALI DI FUNZIONAMENTO

L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.

Il Presidente provvede a designare il segretario verbalizzante.

La convocazione ordinaria deve prevedere almeno cinque giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute, a ciò di cui è venuto a conoscenza, in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia; non può assumere individualmente alcuna iniziativa; può servirsi del materiale raccolto, previo consenso dell'Organo stesso, per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

L'Organo di Garanzia decide in camera di Consiglio:

- in prima convocazione deve essere perfetto in seconda convocazione funziona solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta.

Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. In caso di impossibilità a procedere l'Organo di Garanzia è riconvocato il giorno successivo la prima convocazione. Il presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

Per validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. In caso di accertata incompatibilità, (es. qualora faccia parte dell'organo di garanzia il genitore dello studente sanzionato), il presidente procede alla individuazione di un genitore alternativo da designare tra i membri del C.I.

Il presidente in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta. Non è ammessa l'astensione. L'espressione del voto è palese.

Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Ciascun membro dell'organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

L'organo di garanzia è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica.

Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il presidente dell'organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'organo non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

L'esito dei ricorsi va comunicato per iscritto all'interessato.

Art. 12 - ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Il comma 3 del citato art. 5 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - DPR 24 giugno 1998, n. 249" modifica l'ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto, già prevista dall'originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell'emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell'emanazione del regolamento d'istituto ad esso presupposto.

È da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

La decisione è subordinata al parere vincolante di un organo di garanzia regionale di nuova istituzione – che dura in carica due anni scolastici. Detto organo - presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico

Regionale o da un suo delegato – è composto, di norma, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. Per la scuola secondaria di I grado, in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

SANZIONI DISCIPLINARI SCUOLA PRIMARIA

DOVERI
<p>A. FREQUENZA REGOLARE E APPLICAZIONE ALLO STUDIO</p> <p>B. RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE NORME DI SICUREZZA DELL'ISTITUTO E CHE TUTELANO LA SALUTE</p> <p>C. RISPETTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DEGLI ARREDI</p> <p>D. RISPETTO DEGLI ALTRI, EDUCAZIONE, CORRETTEZZA.</p>

MANCANZE DISCIPLINARI	INTERVENTI EDUCATIVI
<u>VIOLAZIONI LIEVI</u>	
<p>a) Presentarsi alle lezioni in ritardo;</p> <p>b) presentarsi a scuola sprovvisti del materiale scolastico;</p> <p>c) non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno o disattenzione;</p> <p>d) rendersi protagonisti di interventi inopportuni (giocare o chiacchierare ecc.) durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno;</p> <p>e) non fare i compiti assegnati per casa;</p> <p>f) spostarsi senza motivo o autorizzazione nell'aula e nell'edificio scolastico;</p> <p>g) portare a scuola oggetti non pertinenti (telefoni cellulari, giochi e/o materiali pericolosi);</p> <p>h) usare in modo improprio le attrezzature scolastiche.</p>	<p>Le violazioni lievi comportano il richiamo orale e/o l'ammonizione scritta da parte del docente che le ha rilevate. In caso di ammonizione scritta, la comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.</p> <p>Le violazioni lievi, ma ripetute, comportano un'ammonizione scritta sul registro di classe; di tale ammonizione vengono informate le famiglie tramite comunicazione scritta personale. Tale comunicazione deve essere controfirmata dai genitori.</p> <p>La mancanza di cui alla lettera g) comporta anche la consegna del telefono cellulare o altro al Dirigente o suo delegato che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a scolaro/a.</p>

MANCANZE DISCIPLINARI	INTERVENTI EDUCATIVI
<u>VIOLAZIONI GRAVI</u>	
<p>a) Disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;</p> <p>b) alterare documenti scolastici (falsificare firme, valutazioni...);</p> <p>c) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al personale non docente, ai compagni;</p> <p>d) assumere un comportamento di arroganza e insubordinazione con gli adulti;</p> <p>e) assumere comportamenti verbalmente e fisicamente aggressivi verso i compagni e/o gli adulti;</p> <p>f) sporcare, danneggiare le proprie cose, quelle altrui, quelle della scuola;</p> <p>g) utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico;</p> <p>h) portare a scuola sostanze nocive o oggetti pericolosi ed eventualmente farne uso;</p> <p>i) non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Regolamento di Istituto;</p> <p>j) reiterare comportamenti scorretti.</p>	<p>Le mancanze gravi vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte dei docenti della classe, riportata nel registro di classe e comunicata per iscritto alla famiglia che controfirma per presa visione.</p> <p>Nel caso di reiterazione dei comportamenti scorretti, in base alla gravità e/o alla frequenza delle mancanze, verranno applicati i seguenti interventi educativi graduati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Temporanea sospensione dalle lezioni scolastiche, massimo 10 minuti, per consentire allo studente una riflessione personale sul suo comportamento. Le modalità di sorveglianza di tale sospensione dovranno essere definite da ogni singolo plesso. L'alunno dovrà comunque sempre essere vigilato e del fatto ne saranno informati per iscritto i genitori. 2. Convocazione scritta dei genitori ad un colloquio con i docenti del team. 3. Comunicazione scritta ai genitori da parte del Dirigente Scolastico. 4. Convocazione dei genitori ad un colloquio con il Dirigente Scolastico. <p>La mancanza di cui alla lettera g) comporta anche la consegna del telefono cellulare al Dirigente o suo delegato che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori.</p>

MANCANZE DISCIPLINARI	INTERVENTI EDUCATIVI
<u>VIOLAZIONI GRAVISSIME</u>	
<p>a) Sottrarre deliberatamente beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;</p> <p>b) compiere atti di vandalismo sui locali, gli arredi o gli oggetti scolastici;</p> <p>c) insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;</p> <p>d) compiere ripetutamente e deliberatamente atti di violenza fisica sui compagni e sul personale scolastico;</p> <p>e) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;</p> <p>f) le tipologie persecutorie qualificate come Bullismo (la violenza fisica, psicologica, l'intimidazione del gruppo, specie se reiterate, l'intenzione di nuocere, l'isolamento della vittima);</p> <p>g) le tipologie qualificate come Cyberbullismo.</p>	<p>Le mancanze gravissime vengono punite con la sospensione da un'attività complementare, compreso uno o più uscite didattiche /visite guidate/viaggi d'istruzione.</p> <p>Nel caso di mancanze molto gravi e reiterate, si prevede la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni con obbligo di frequenza.</p> <p>I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio di Interclasse <i>alla presenza di tutte le sue componenti.</i> Tale organo è presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato, per la validità della seduta è necessaria la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.</p> <p>Relativamente al punto b), si prevede l'invito a collaborare, nei limiti del possibile, al ripristino della situazione antecedente la mancanza disciplinare, anche con eventuale risarcimento dei danni.</p> <p>Relativamente al punto c), l'alunno viene invitato a presentare le proprie scuse al personale scolastico o compagni offesi.</p>

SANZIONI DISCIPLINARI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONE DISCIPLINARE/Interventi	ORGANO COMPETENTE
A. LIEVI INADEMPIMENTI DEI DOVERI SCOLASTICI		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mancata osservanza della puntualità all'inizio delle lezioni o al termine degli intervalli. 2. Assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza alcuna giustificazione. 3. Mancanza del materiale scolastico. 4. Abbandono di rifiuti, lasciare in disordine i locali della scuola, danneggiare, per negligenza, arredi, attrezzature, materiali di proprietà della scuola. 5. Disturbo dell'attività didattica: chiacchierare, interrompere la lezione senza motivo, urlare o schiamazzare nelle aule o nei corridoi. 6. Scorrettezza nei rapporti interpersonali tra le varie componenti della scuola: esprimersi in modo maleducato o arrogante, utilizzare un linguaggio verbale o gestuale offensivo, etc.. 7. Comportarsi correttamente e non uscire dalla classe in caso di cambi di ora dei docenti. 8. Portare a scuola oggetti non pertinenti con le attività scolastiche. 9. Indossare un abbigliamento non adeguato al contesto scolastico. 	<p>Ammonizione verbale e/o scritta</p> <p>Attività di Cittadinanza e Costituzione</p>	<p>Docente anche di classe diversa</p>
<p>In caso di reiterazione delle mancanze di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.</p>	<p>Oltre alle sanzioni di cui sopra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazione scritta e/o telefonica alla famiglia e annotazione della mancanza sul registro di classe con eventuale conseguenza sul voto del comportamento. 2. Attività di Cittadinanza e Costituzione. 3. Eventuale sanzione disciplinare a seconda della gravità delle infrazioni. 	<p>Docente anche di classe diversa Consiglio di classe</p>

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONE DISCIPLINARE/Interventi	ORGANO COMPETENTE
B. INADEMPIMENTI GRAVI O ABITUALI DEI DOVERI SCOLASTICI		
<p>10. Comportamento irrispettoso nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale scolastico e altri, anche attraverso l'uso di linguaggio volgare/blasfemo.</p> <p>11. Danneggiare volontariamente strumenti, arredi o ambienti della scuola in modo lieve (imbrattare banchi e/o pareti).</p> <p>12. Sottrarre beni o materiali scolastici (libri, oggetti di cancelleria..).</p> <p>13. Falsificazione di firma.</p> <p>14. Atteggiamenti che contrastino con disposizioni organizzative, norme di sicurezza e di tutela alla salute compreso l'uso di alcoolici.</p> <p>15. Alterazione di documenti: test, voti, giustificazioni etc.</p> <p>16. Portare a scuola oggetti pericolosi.</p> <p>17. Non osservare le disposizioni contenute nel Regolamento di Istituto.</p> <p>18. Portare a scuola sostanze nocive o oggetti pericolosi ed eventualmente farne uso.</p> <p>19. Fumare nei locali dell'istituto o in ogni altro luogo riferito alla scuola (pertinenze).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Richiamo scritto del Docente/Dirigente Scolastico. 2. Comunicazione scritta e/o telefonica alla famiglia. 3. Attività di Cittadinanza e Costituzione. <p>Inoltre la sanzione potrà essere accompagnata da altri provvedimenti quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. <u>Sospensione da attività specifica</u> e/o da uno o più visite guidate, viaggi di istruzione con conseguenze sul voto del comportamento. 5. Sospensione da uno a tre giorni 	<p>Docente anche di classe diversa</p> <hr/> <p>Insegnante coordinatore di classe Consiglio di classe</p>
<p>In caso di reiterazione delle mancanze di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.</p>	<p>Oltre alle sanzioni di cui sopra:</p> <p>Convocazione della famiglia per un colloquio.</p> <p>Sospensione fino a 15 giorni.</p> <p>Partecipazione a recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica, sempre in collegamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.</p>	<p>Insegnante coordinatore di classe (nei casi meno gravi) Consiglio di classe Dirigente Scolastico (nei casi più gravi)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • In caso di furto o di danneggiamento, oltre alle sanzioni già elencate, è prevista la restituzione e/o il risarcimento (il risarcimento è stabilito dal Dirigente Scolastico). • Le mancanze di cui n. 16 delle mancanze gravi, comportano anche il ritiro da parte del docente degli oggetti pericolosi. • La violazione di cui n. 19 del medesimo paragrafo prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici. 		

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONE DISCIPLINARE/Interventi	ORGANO COMPETENTE
C. INADEMPIMENTI GRAVISSIMI O ABITUALI DEI DOVERI SCOLASTICI (comportamenti particolarmente gravi che turbano il regolare andamento delle lezioni o della vita scolastica)		
<p>20. Mancanza grave di autocontrollo.</p> <p>21. Tenere comportamenti che contrastino con la salvaguardia della sicurezza altrui quali scherzi molesti, spintoni, risse, lancio di oggetti e che arrechino danno fisico ed offesa alla persona.</p> <p>22. Compiere atti che violino la dignità e il rispetto delle persone.</p> <p>23. Danneggiare volontariamente strumenti o ambienti della scuola in modo irreparabile.</p> <p>24. Assumere atteggiamenti che contrastino con disposizioni organizzative, norme di sicurezza e di tutela alla salute</p> <p>25. Rifiuto di eseguire disposizioni impartite dai docenti o dal Dirigente Scolastico.</p> <p>26. Furto e/o danneggiamento a danno della scuola e alunni/personale scolastico.</p> <p>27. Le tipologie persecutorie qualificate come Bullismo (la violenza fisica, psicologica, l'intimidazione del gruppo, specie se reiterate, l'intenzione di nuocere, l'isolamento della vittima).</p> <p>28. Le tipologie qualificate come Cyberbullismo* (vedi art. 13).</p> <p>29. Falsificare, sottrarre o distruggere documenti.</p> <p>30. Fare uso di sostanze nocive o oggetti pericolosi.</p>	<p>1. Richiamo scritto del Docente/Dirigente Scolastico.</p> <p>2. Eventuale sospensione da uno fino a 15 gg. con allontanamento dalla comunità scolastica.</p> <p>3. Sospensione da attività specifica e/o da uno o più viaggi di istruzione, visite guidate.</p> <p>4. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni e/o fino al termine delle attività (commisurato alla gravità del reato).</p> <p>5. Nei casi di recidiva o di atti di violenza grave tali da ingenerare un elevato allarme sociale la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni o fino al termine delle lezioni con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato.</p> <p>L'alunno sarà sospeso totalmente o in modo parziale dalle normali lezioni: se allontanato dalle lezioni l'alunno dovrà svolgere a casa i compiti appositamente predisposti. Se tenuto alla frequenza totale e/o parziale svolgerà i compiti assegnati dai docenti sotto la sorveglianza di un insegnante disponibile o in una classe parallela. In entrambi i casi l'alunno potrà essere impegnato in attività in favore della comunità scolastica: attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e archivi, produzione di elaborati che inducano l'attività di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola. Partecipazione a recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica, sempre in collegamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.</p> <p>Oltre alle sanzioni di cui al punto C, restituzione o risarcimento dei danni non previsti dall'assicurazione.</p>	<p>1. Per sospensione fino a 15 gg. Consiglio di Classe.</p> <p>2. Per sospensione oltre a 15 gg - Consiglio di Istituto</p> <p>3. Risarcimento - Dirigente Scolastico.</p> <p>Il risarcimento è stabilito dal prezzo di ciò che è stato rubato e/o dai preventivi ricevuti dalla scuola per riparare ciò che è stato danneggiato e/o da fatture di risarcimento richieste da altri</p>

- Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.
- Le mancanze di cui ai numeri 23, 24, 26, 29 comportano il risarcimento del danno arrecato e il ritiro di eventuali oggetti/sostanze pericolose.
- Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, prevedendo anche sanzioni disciplinari di tipo educativo e non punitivo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

Art. 13 – BULLISMO/CYBERBULLISMO

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, è impegnata fortemente sul fronte della prevenzione e del contrasto al bullismo, e, più in generale, a ogni forma di violenza, con l'attivazione di strategie di intervento utili ad arginare i comportamenti a rischio.

La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, parallelamente al bullismo, un aumento del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network.

Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi.

L'Istituto si impegna ad arginare il diffondersi di queste nuove forme di violenza (fisica e psicologica) attivando sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e l'educazione degli studenti, utilizzando tutte le forme di diffusione e conoscenza (corsi frontali, didattica multimediale e online, riunioni periodiche, consigli di classe e d'Istituto) indirizzate ad un uso consapevole del web nonché a una conoscenza specifica del rischio dell'utilizzo della rete internet. La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna, dunque, a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme.

DEFINIZIONE

Il bullismo è un fenomeno ormai noto a scuola e viene definito come il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica. Per potere parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo.
- Azioni continuative e persistenti.
- Azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico.
- Disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola.

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto occasionale.

Il cyberbullismo, o bullismo on line, è un'azione aggressiva e intenzionale, messa in atto da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può facilmente difendersi. Secondo la Legge n. 71/17 "... per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali.... realizzata per via telematica, nonché la diffusione on line il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (art. 1, c. 2).

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti di ritrovo al di fuori del contesto scolastico.	<i>Le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è connessi.</i>
I bulli sono conosciuti e di solito sono studenti o compagni di classe.	<i>I cyberbulli possono essere sconosciuti.</i>
I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici di scuola o altre persone frequentate dalla vittima e dal bullo.	<i>I testimoni possono essere innumerevoli. Il "materiale" usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento, un'immagine o un video 'postati' possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone.</i>
La presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione.	<i>Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la 'protezione' del mezzo informatico. Approfitta della presunta invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio.</i>
I testimoni sono tendenzialmente passivi o incoraggiano il bullo.	<i>Gli spettatori possono essere passivi, ma spesso sono attivi e partecipano alle prepotenze virtuali.</i>

Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento.	<i>Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni e non si attivano sentimenti empatici né senso di responsabilità delle proprie azioni.</i>
Gli atti devono essere reiterati.	<i>Una singola azione può costituire un atto di Cyberbullismo.</i>

Rientrano nel Cyberbullismo:

- **Flaming:** litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **Denigrazione (Denigration):** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- **Impersonificazione (Impersonation):** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare, dal medesimo account, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **Esclusione (Exclusion):** estromissione intenzionale dall'attività online;
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;
- **Trickery e Outing:** diffusione su social network o gruppi di whatsapp di immagini scattate a scuola contro la volontà degli interessati e/o a scopo denigratorio;
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

LE RESPONSABILITÀ E LE AZIONI DELLA SCUOLA

Le misure su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti:

- la prevenzione;
- l'intervento nei casi accertati: gestione, interventi, sanzioni e monitoraggio;
- la collaborazione con l'esterno.

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, psicologo dello spazio di ascolto di istituto, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni fornendo loro informazioni ed aiuto.

Il recupero dei "bulli" e dei "cyberbulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, ed altre istituzioni.

A fianco dell'intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.

Sanzioni

Si riafferma quanto stabilito nel vigente Regolamento di Disciplina, riguardanti l'istruttoria, la gradualità e l'alternativa all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, la tempestività, la pertinenza e l'efficacia della sanzione.

Si ribadisce, quindi, il valore educativo dei provvedimenti disciplinari, la loro gradualità, la possibilità di commutare la sanzione in attività in favore della comunità.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola, che deciderà entro 10 giorni.

Procedura

- il richiamo verbale da annotare sul registro di classe irrogato dall'insegnante che ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare;

- la censura scritta annotata nel registro di classe e conservata nel fascicolo personale dello studente, irrogata dal Dirigente Scolastico a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare, da annotare per memoria sul registro;
- comunicazioni alle famiglie degli alunni coinvolti da parte del docente referente (convocazione scritta o telefonica) con coinvolgimento di tutto il consiglio di classe per la gestione del caso, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola;
- convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità;
- l'individuazione di un obbligo per lo studente di prestare attività a favore della comunità scolastica quali attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e archivi, frequenza di corsi specifici di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati, scritti o grafici, che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi per i quali è stata irrogata la sanzione, da giorni 1 a giorni 6, irrogata dal Consiglio di Classe;
- l'esclusione temporanea da uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, tornei sportivi, irrogata dal Consiglio di classe (integrato con i rappresentanti dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell'organo o il genitore o un affine di primo grado);
- l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni irrogata dal Consiglio di Classe da annotare sul registro;
- l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni, irrogata dal Consiglio di Istituto, da annotare sul registro.
- eventuale avvio della denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte);
- eventuale segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Art. 14 – DIVIETO USO CELLULARI/SMARTPHONE, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI MOBILI

Il presente regolamento si applica principalmente alle scuole secondarie di primo grado dell'Istituto, in particolare per quanto riguarda le sanzioni, ma è comunque utilizzabile anche nelle scuole primarie. In generale, per le scuole primarie, si suggerisce ai genitori di non consentire ai bambini di portare a scuola il telefono cellulare, salvo richiesta diretta del docente per utilizzi didattici.

Si distingue tra due casi d'uso principali:

1. uso del telefono cellulare per chiamate, sms, messaggistica in genere;
2. utilizzo delle altre funzioni, tipiche degli smartphone (foto, video, varie applicazioni), comuni anche a tablet e altri dispositivi mobili, che possono avere una rilevanza e un possibile impiego nella didattica.

Per quanto riguarda il caso 1), si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007), pertanto l'uso del cellulare in quanto tale non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica.

Il divieto non si applica soltanto all'orario delle lezioni ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause dell'attività didattica. Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l'uso è consentito al di fuori dei momenti dedicati a visite guidate e attività legate all'aspetto didattico dell'uscita e solo su autorizzazione dei docenti accompagnatori.

La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola. I docenti possono derogare a tali disposizioni, consentendo l'uso del cellulare, in caso di particolari situazioni non risolvibili in altro modo. Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli, durante l'orario scolastico.

Gli alunni sono tenuti a mantenere i loro telefoni spenti durante l'intera permanenza a scuola, salvo quanto previsto nel caso 2). In ogni caso si deve evitare di essere raggiunti da qualsiasi notifica o segnalazione, eventi particolarmente distraenti e disturbanti durante l'attività didattica.

Le contravvenzioni alle prescrizioni e divieti di cui a questo punto 1) sono sanzionate secondo quanto previsto dalla tabella allegata.

Il caso 2) risponde ad esigenze e finalità totalmente diverse, per lo svolgimento di attività didattiche

innovative e collaborative, che prevedano anche l'uso di dispositivi tecnologici e l'acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie. Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, identificate dall'Unione Europea.

L'uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari è pertanto consentito, ma unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante.

Si richiama l'attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all'interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l'intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati.

Ogni utilizzo non autorizzato, al di fuori di quanto previsto in precedenza, non è permesso e sarà sanzionato (vedi tabella).

Si ravvisa la necessità di grande sintonia e collaborazione tra scuola e famiglia, nell'ottica di favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e maturità nell'uso dei potenti strumenti ai quali hanno accesso. A tale scopo l'Istituto promuove ogni anno iniziative per la sensibilizzazione e la riflessione comune sulle tematiche di competenze digitali, sicurezza in internet e cyberbullismo. Tali iniziative sono rivolte principalmente agli alunni ma anche, ove possibile, alle famiglie.

In particolari casi, i Consigli di Classe o il Dirigente scolastico potranno disporre specifiche condizioni d'uso, sia individuali che collettive, sempre con l'intento di ricondurre le sanzioni ad un intento educativo e di ricercare attivamente forme di collaborazione con la famiglia (ad esempio: il divieto assoluto di portare gli apparecchi a scuola per un certo periodo, per alcuni alunni o per l'intera classe).

Mancanza	Frequenza	Provvedimento	Organo competente
L'alunno ha il cellulare acceso, anche silenzioso (riceve chiamata/notifica di messaggio)	1 ^a volta	Richiamo verbale e/o scritto per comportamento scorretto con annotazione nel Registro Elettronico. Lo studente viene invitato a spegnere il cellulare. Avviso alla famiglia.	Docente
	2 ^a volta	Richiamo per comportamento scorretto con annotazione nel Registro Elettronico. Convocazione della famiglia per colloquio.	Docente / DS
	Uso reiterato (dalla 3 ^a volta in poi)	Richiamo per comportamento scorretto nel Registro Elettronico. Avviso alla famiglia. Il Consiglio di classe durante una seduta successiva, deciderà su provvedimento disciplinare (da 1 a 3 gg. sospensione).	Docente / DS / Consiglio di classe
L'alunno utilizza il dispositivo per chiamate e/o messaggistica o altri usi non consentiti (giochi, ascolto musica, ecc.)	1 ^a volta	Nota disciplinare sul registro elettronico. Lo studente viene invitato a spegnere il dispositivo e riporlo nello zaino. Avviso alla famiglia.	Docente / DS
	Uso reiterato (dalla 2 ^a volta in poi)	Lo studente viene invitato a spegnere il dispositivo. Avviso alla famiglia. In seguito: provvedimento disciplinare dal Consiglio di Classe (nota disciplinare o sospensione da 1 a 3 gg.).	Docente / DS / Consiglio di classe
L'alunno usa dispositivi elettronici durante una verifica scritta	1 ^a volta	Ritiro della verifica e valutazione insufficiente della stessa. Lo studente viene invitato a spegnere il dispositivo. Nota disciplinare sul registro elettronico ed eventuali provvedimenti disciplinari (da 1 a 3 gg. sospensione).	Docente / DS / Consiglio di classe

L'alunno effettua riprese audio/foto/video non autorizzate esplicitamente dal docente	1^ volta	Nota disciplinare sul registro elettronico. Lo studente viene invitato a spegnere il dispositivo. Comunicazione/convocazione famiglia. Ritiro, disconnessione della rete e spegnimento del cellulare con conseguente cancellazione del file alla presenza della famiglia. Il Dirigente può convocare il Consiglio di classe per eventuale provvedimento (da 1 a 5 gg. sospensione, oppure percorso educativo personalizzato, fatte salve le ulteriori responsabilità civili e penali). Possibile esclusione da visite guidate, viaggi istruzione o altra attività d'Istituto... Assegnazione di attività formativa in merito al rispetto delle regole da svolgere a casa e di cui relazionare alla classe.	Docente / DS / Consiglio di classe
L'alunno diffonde in modo non autorizzato immagini/video/audio, realizzati a scuola anche se eventualmente acquisiti con il permesso del docente e nell'ambito di un progetto didattico. L'acquisizione senza permesso costituisce aggravante.	1^ volta	Intervento del Docente/Dirigente scolastico. Annotazione sul registro di classe. Convocazione della famiglia. Provvedimento disciplinare, a seconda della gravità (sospensione da 1 a 15 gg. o superiore). Possibile sospensione dall'effettuazione di visite guidate/viaggi istruzione. Assegnazione di attività formativa in merito al rispetto delle regole da svolgere a casa e di cui relazionare alla classe Eventuale denuncia agli organi competenti ai sensi della legge n. 71/2017, nei casi previsti dalla legge.	DS / Consiglio di classe / Consiglio di Istituto
<p>Tutte le sanzioni, comprese quelle in cui l'alunno sarà sospeso totalmente o in modo parziale dalle normali lezioni prevederà la partecipazione a recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica, sempre in collegamento con la famiglia.</p> <p>In caso di sospensione con obbligo di frequenza l'alunno sanzionato svolgerà compiti assegnati dai docenti sotto la sorveglianza di un insegnante disponibile o in una classe parallela oppure sarà impegnato in attività in favore della comunità scolastica: attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e archivi, produzione di elaborati che inducano l'attività di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.</p> <p>Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente e comunicazione eventuale con i servizi sociali.</p>			

UTILIZZO DISPOSITIVI per USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

1. Uscite didattiche in orario curricolare: il cellulare non può essere utilizzato, come durante lo svolgimento delle lezioni.
2. Visite guidate: è vietato l'utilizzo di cellulari durante le visite scolastiche. Qualunque esigenza di comunicazione tra studenti e famiglia sarà garantita e ottemperata tramite un recapito telefonico ufficiale della scuola, gestito dai docenti accompagnatori. Se autorizzati dal consiglio di classe, qualora gli alunni desiderino portare con sé i propri dispositivi, gli stessi ne sono responsabili riguardo la custodia e l'integrità. La scuola si manleva da ogni responsabilità riguardo a questo punto. Il docente accompagnatore ribadisce agli alunni i termini dell'utilizzo degli apparecchi in loro possesso a seconda del contesto in cui le attività didattico-educative si svolgano, in particolar modo portando l'attenzione al rispetto della privacy e ad un uso corretto dei dispositivi. I docenti accompagnatori si riservano di ritirare i cellulari, sia in caso di uso improprio, sia dopo orario prestabilito, come da eventuali comunicazioni intercorse con le famiglie.
3. Viaggi di istruzione: qualora gli alunni desiderino portare con sé i propri dispositivi in occasione di

viaggi di istruzione, se autorizzati dal consiglio di classe, ne sono responsabili riguardo la custodia e l'integrità. La scuola si manleva da ogni responsabilità riguardo a questo punto. Il docente accompagnatore ribadisce agli alunni i termini dell'utilizzo degli apparecchi in loro possesso a seconda del contesto in cui le attività didattico-educative si svolgono, in particolar modo portando l'attenzione al rispetto della privacy e ad un uso corretto dei dispositivi. I docenti accompagnatori si riservano di ritirare i cellulari, sia in caso di uso improprio, sia dopo orario prestabilito, come da eventuali comunicazioni intercorse con le famiglie.

Art. 15 - DIVIETO DI FUMO

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n. 214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente:

Art. 4 - (Tutela della salute nelle scuole) - 1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.". I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275. I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Mancanze disciplinari	Sanzione disciplinare	Organo competente	Organo scolastico cui si può ricorrere
Fumo in spazi e momenti non autorizzati	Multa da Euro 27,5 a Euro 275. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550) ai sensi dell'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, adottando le medesime procedure già in vigore prima dell'emanazione del Decreto – legge 12 settembre 2013, n. 104.	D.S. o suo delegato	Non impugnabile

Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente *Regolamento di disciplina degli alunni* è pubblicato all'albo della scuola e nel sito web e può essere modificato sulla base delle osservazioni avanzate dagli Organi collegiali e di partecipazione della scuola, dal Dirigente Scolastico o dai componenti del Consiglio di Istituto stesso.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Tontini

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005, ss.mm.ii e norme collegate"